



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI BERGAMO E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE



ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

Amministrazione condivisa, ai sensi dell'art 6 del D. Lgs. n. 36/2023 i modelli organizzativi di amministrazione condivisa, relativi ad attività di interesse generale con spiccata valenza sociale, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo.

Autorità procedente, l'Ente che, d'ufficio o su iniziativa di uno o più ETS, indice e definisce uno dei procedimenti amministrativi disciplinati dal Regolamento,

Ambito, l'Ambito Territoriale Sociale, istituito ai sensi della vigente disciplina statale e regionale in materia di politiche sociali,

Attività di interesse generale, una o più delle attività oggetto del Regolamento, previste dall'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore),

CTS, Codice del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017,

*Accreditamento*¹, la modalità di partenariato pubblico-privato sociale, disciplinato dal Regolamento, anche per l'attuazione degli interventi e dei servizi oggetto dei procedimenti di co-progettazione,

Convenzione, l'atto negoziale con cui l'Autorità procedente disciplina lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato (ODV) ed alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ai sensi dell'art. 56 del CTS,

Co-programmazione, è il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione, da parte della Pubblica Amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 55 del CTS;

ETS, Enti del Terzo Settore come definiti dall'art. 4 del CTS;

Co-progettazione, il procedimento amministrativo finalizzato alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui al comma 2 dell'art. 55 del CTS;

ART. 2 FINALITA' ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, comma 4, della Costituzione e dello Statuto comunale, ha la finalità di promuovere e sostenere l'attivazione e disciplinare lo svolgimento delle forme di collaborazione con gli ETS previste, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore (CTS), al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli ETS:

¹ Si ritiene opportuno evidenziare in questa sede che l'istituto dell'accREDITAMENTO è da intendersi in senso ampio, con riferimento alle due principali forme normative di riferimento da cui scaturisce entrambe al momento in vigore: l. 328/2000 per i servizi socio-assistenziali e D. Lgs. 502/92

- a) nelle attività di co-programmazione;
- b) nelle procedure di co-progettazione;
- c) nelle procedure di accreditamento ai sensi dell'art. 55, comma 4, CTS;
- d) ai fini della stipulazione di convenzioni con le ODV e con le APS.

La collaborazione tra il Comune e gli ETS è volta a promuovere, sostenere e perseguire:

- l'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle risposte ai bisogni della comunità, anche mediante un'analisi dei bisogni proiettata nel medio e lungo periodo, la sperimentazione di azioni, interventi e servizi migliorativi ed innovativi, che favoriscano risposte articolate ed integrate ai bisogni;
- l'ampliamento, laddove possibile, della platea dei soggetti beneficiari degli interventi e dei servizi pubblici;
- la sostenibilità dei progetti, degli interventi e dei servizi;
- la massimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche, in una logica di welfare generativo;
- la compartecipazione degli ETS alla definizione delle politiche pubbliche e alla implementazione delle azioni e dei servizi in risposta ai bisogni dei cittadini.

ART. 3

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i progetti di intervento e i servizi riconducibili alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS.

ART. 4

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Bergamo assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli ETS come definiti dall'art. 4 del CTS, quali: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato che svolgano attività di interesse generale.

Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in particolare, l'art. 4 co. 3.

I singoli avvisi pubblici relativi ai procedimenti oggetto del presente Regolamento stabiliscono i requisiti di partecipazione degli ETS, nonché l'eventuale coinvolgimento di altri Enti pubblici e soggetti privati diversi dagli ETS al fine di rendere più efficace l'azione amministrativa e di favorire l'aggregazione di risorse pubbliche e private.

ART. 5
RAPPORTI CON GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE
DEL COMUNE

La co-programmazione dovrà fare riferimento ai contenuti del documento recante le linee programmatiche del Sindaco, previsto dalla vigente disciplina, relative alle azioni e ai progetti di intervento e di servizi da realizzarsi nel corso del mandato.

La co-programmazione dovrà altresì fare riferimento ai contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP) e, in particolare, con la relativa Sezione Strategica, che ha orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo.

Degli esiti delle procedure di co-programmazione si terrà conto in sede di aggiornamento dei documenti strategici richiamati in precedenza.

Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali in ordine al procedimento di elaborazione ed approvazione del Piano sociale di Zona, nonché del relativo contenuto. Il Comune di Bergamo, per quanto di propria competenza, può tener conto degli esiti delle procedure di co-programmazione espletate in applicazione del presente Regolamento nell'ambito della pianificazione sociale di zona.

ART. 6
CRITERI E PRINCIPI COMUNI

L'attivazione di procedimenti di co-programmazione, di co-progettazione e di accreditamento avviene garantendo i seguenti criteri e principi comuni:

- promozione della qualità, continuità, accessibilità, anche economica, disponibilità e completezza dei servizi;
- compartecipazione intesa anche, ove possibile, come messa a disposizione di risorse umane, finanziarie e di beni aggiuntivi rispetto alle risorse pubbliche;
- promozione e valorizzazione della ricerca della risposta più appropriata e personalizzata rispetto ai bisogni;
- promozione dell'iniziativa di parte e delle soluzioni innovative;
- valorizzazione di progetti e di strumenti riconducibili al settore dell'ICT per le finalità di cui al presente Regolamento.

ART. 7
CO-PROGRAMMAZIONE

La co-programmazione è la modalità ordinaria di coinvolgimento e di partecipazione degli ETS nella costruzione e definizione delle politiche pubbliche relativamente alle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS ed è finalizzata all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Ove possibile, costituisce buona pratica considerare contestualmente più oggetti tra loro connessi, nonché tenere conto dell'integrazione tra gli stessi nell'ambito delle politiche generali del Comune di Bergamo.

Può essere attivata sia su iniziativa di ufficio che su iniziativa degli stessi ETS. In questo secondo caso, gli ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune di Bergamo una proposta motivata per l'attivazione delle procedure di co-programmazione.

Entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta su iniziativa di ETS, il Comune di Bergamo è tenuto a valutare se la proposta sia di interesse generale, comunicando le proprie motivate determinazioni all'istante.

Qualora la proposta sia ritenuta di interesse generale, il Comune di Bergamo avvia il procedimento di co-programmazione mediante la pubblicazione di apposito avviso pubblico, che contenga i seguenti elementi:

- a) oggetto e finalità del procedimento di co-programmazione;
- b) i requisiti richiesti agli ETS per la partecipazione al procedimento di co-programmazione;
- c) eventuale documentazione preliminare messa a disposizione dei soggetti partecipanti al procedimento di co-programmazione;
- d) modalità di svolgimento del procedimento di co-programmazione, anche telematica, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm. ed ii.;
- e) termine per la conclusione del procedimento;
- f) allegati, che vengono pubblicati unitamente all'avviso (modello di domanda di partecipazione, modello per la presentazione di contributi alla discussione).

L'atto conclusivo del procedimento, da pubblicarsi sul sito del Comune, dà conto delle proposte, degli elementi di analisi e dei contributi raccolti e verbalizzati nelle sessioni di co-programmazione e può costituire il documento preliminare per l'eventuale successivo procedimento di co-progettazione.

In particolare, in ossequio a quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del CTS, l'atto conclusivo del procedimento di co-programmazione adottato dall'Autorità procedente individua gli interventi necessari per soddisfare i bisogni oggetto dell'istruttoria e le modalità di realizzazione degli stessi, tenendo conto delle risorse disponibili.

Nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs. n. 36/2023, le modalità di realizzazione degli interventi necessari per soddisfare i bisogni possono essere improntate:

- a modelli organizzativi privi di rapporti sinallagmatici fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli ETS (co-progettazione), che valorizzino l'apporto del Terzo settore nella co-costruzione e nella co-realizzazione di specifici progetti di intervento e dei servizi;
- a modelli organizzativi fondati su rapporti sinallagmatici regolati tramite contratti (appalto/concessione) disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2023;
- a forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione da parte del Comune di Bergamo degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli ETS.

La scelta delle modalità di realizzazione degli interventi necessari per soddisfare i bisogni dovrà essere adeguatamente motivata dall'Autorità procedente nell'atto conclusivo del procedimento in relazione alla natura del servizio e delle attività da svolgere, alle finalità ed agli obiettivi che essa intende perseguire, all'effettivo coinvolgimento degli ETS attraverso forme di condivisione della funzione amministrativa che, ove possibile, tendano all'istituzione di forme di *governance* condivisa (quali, ad es., cabine di regia, staff di progetto o simili), alla sostenibilità economica della modalità di realizzazione degli interventi.

ART. 8

CO-PROGETTAZIONE

La co-progettazione è la metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con gli ETS ed è lo strumento attraverso il quale si procedimentalizza l'azione sussidiaria.

Sono estranei e non riconducibili alla co-progettazione i rapporti caratterizzati da un nesso di reciprocità tra prestazione e corrispettivo (appalto, concessione e altre forme di partenariato pubblico privato di rilevanza economica) disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2023 e le forme di accreditamento dei servizi socio-assistenziali previste dalla L. n. 328/2000 e quelle dei servizi socio-sanitari disciplinati dal D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali.

Il procedimento di co-progettazione, anche su istanza o iniziativa da parte di ETS, singoli o associati, può avere ad oggetto una o più attività di interesse generale, può prevedere l'utilizzo e la valorizzazione di beni, di proprietà pubblica o di soggetti terzi, e si svolge nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

La co-progettazione, anche qualora avviata su iniziativa di parte, è attuata mediante un procedimento di valutazione comparativa attivata dal Comune di Bergamo attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico contenente almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) il documento progettuale di massima del servizio e/o dell'intervento previsto dagli atti programmatici che ci si propone di attuare con la collaborazione degli ETS, in cui siano evidenziati gli obiettivi e i risultati attesi;
- b) i requisiti di ordine generale che devono essere posseduti dagli ETS partecipanti, comprensivi dell'inesistenza delle ordinarie cause ostative alla contrattazione con la P.A., da individuare facendo applicazione analogica degli artt. 94-98 D. Lgs. n. 36/2023 e della necessità di evitare situazioni di conflitti di interesse;
- c) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell'eventuale proposta progettuale da parte degli ETS, anche in termini di contributo migliorativo al documento progettuale di massima messo a base della procedura;
- d) le risorse messe a disposizione dall'Autorità procedente, in termini di contributi, prestazione di servizi, immobili o altri beni;
- e) la previsione delle forme di compartecipazione richiesta da parte degli ETS, anche mediante una eventuale quota minima di co-finanziamento, che può consistere in risorse economiche e finanziarie, valorizzazione di beni mobili e/o immobili, risorse umane messe a disposizione per la realizzazione del progetto specifico di servizio e/o intervento;
- f) le modalità di svolgimento della procedura di co-progettazione, nonché i criteri per la valutazione delle proposte, al fine di formulare una graduatoria per selezionare l'ETS o gli ETS con i quali sarà sviluppata la co-progettazione e sottoscritta la convenzione; qualora la procedura di co-progettazione sia finalizzata all'attivazione di tavoli di co-progettazione cui possano partecipare tutti gli ETS utilmente collocatisi nella graduatoria, dovranno essere definiti nell'avviso pubblico i criteri a cui sarà improntata la collaborazione con gli ETS che si fossero presentati in forma autonoma ed ai quali, anche nel caso in cui si elabori un progetto unitario frutto dell'integrazione tra le diverse proposte, non potrà essere imposto di associarsi tra loro per la realizzazione dello specifico progetto di intervento al fine di salvaguardare il rispetto della autonomia e della libertà di iniziativa di ciascuno di essi;
- g) le modalità per favorire la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS nel rispetto dell'autonomia organizzativa di questi ultimi e dei CCNL applicabili;

- h) le modalità di riattivazione del tavolo di co-progettazione nel corso dell'attuazione del progetto;
- i) le modalità di rendicontazione che verranno richieste dall'Autorità procedente ai fini del riconoscimento dei contributi.

L'avviso può prevedere, inoltre, l'applicazione della valutazione di impatto sociale (VIS), generato dal servizio e/o dall'intervento realizzato in collaborazione con l'ETS.

Unitamente all'avviso dovranno essere pubblicati almeno i seguenti allegati:

- modello di domanda di partecipazione;
- schema di convenzione recante gli elementi essenziali dei rapporti di collaborazione da instaurare tra il Comune di Bergamo e l'ETS o gli ETS selezionati all'esito della procedura di co-progettazione;
- eventuale modello atto ad evidenziare gli elementi essenziali della proposta progettuale ed economica che gli ETS sono tenuti a presentare in caso di partecipazione all'avviso.

La co-progettazione può essere attivata anche su iniziativa di ETS singoli o associati. In tali casi, l'istanza deve essere corredata da una proposta progettuale nella quale siano almeno indicati i seguenti elementi essenziali:

- gli obiettivi che si intendono perseguire e i risultati attesi con lo specifico progetto di servizio o intervento;
- le attività rimesse alla cura degli ETS e quelle in capo all'Amministrazione Comunale;
- le risorse (economiche, finanziarie, umane, materiali sotto forma di beni mobili e/o immobili), preferibilmente in forma di piano economico finanziario, messe a disposizione dagli ETS e le eventuali richieste di risorse necessarie per la piena realizzazione del progetto.

Entro sessanta giorni dalla presentazione, il Comune di Bergamo è tenuto a valutare se la proposta sia ammissibile e di interesse pubblico, comunicando le proprie motivate determinazioni al proponente.

La proposta potrà essere dichiarata inammissibile o priva del necessario interesse pubblico attraverso un provvedimento adeguatamente motivato che evidenzia le ragioni ostative, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- se si tratti di proposta incompatibile con le linee strategiche e i documenti programmatici dell'Ente;
- se si tratti di proposta incompatibile con l'esito di precedenti percorsi di co-programmazione;
- in caso di indisponibilità di risorse finanziarie pubbliche per farvi fronte.

Qualora, invece, la proposta fosse ritenuta ammissibile e di pubblico interesse, il responsabile del procedimento avvia la procedura di valutazione comparativa così come disciplinata dal presente articolo.

Le operazioni di verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione e del possesso dei necessari requisiti, nonché quelle di valutazione delle proposte, di competenza di apposita Commissione nominata dall'Autorità procedente, sono oggetto di apposita verbalizzazione.

All'esito della fase di verifica della regolarità, l'Autorità procedente – in conformità a quanto previsto dall'avviso – individuerà l'ETS o gli ETS con i quali avviare le attività di co-progettazione.

Terminata la fase di co-progettazione, il Comune di Bergamo e l'ETS o gli ETS selezionati sottoscrivono un accordo di collaborazione/convenzione, nel quale sono disciplinati tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle azioni co-progettate, nonché i termini e le modalità di monitoraggio e di rendicontazione delle azioni, le risorse economiche coinvolte e le modalità di rendicontazione ai fini del riconoscimento del contributo da parte dell'Autorità procedente, le modalità di comunicazione degli esiti finali e quelle di valutazione dell'impatto sociale delle azioni intraprese.

L'atto conclusivo del procedimento dà conto dell'accordo fra Amministrazione e l'ETS o gli ETS partecipante/i alle sessioni di co-progettazione, avente ad oggetto l'elaborazione di una proposta

progettuale unitaria condivisa, anche quale sintesi e/o integrazione di più proposte progettuali e quale ridefinizione congiunta del quadro economico secondo quanto previsto nell'Avviso.

Nell'ambito di proposte progettuali unitarie e condivise, gli ETS che hanno presentato proposte distinte, determineranno le modalità operative più utili alla realizzazione della proposta progettuale, nel rispetto della autonomia e della libertà d'iniziativa di ognuno degli stessi ETS. In questo senso, comunque, non potrà mai essere imposto agli ETS che abbiano presentato proposte separate di associarsi tra loro per la realizzazione dello specifico progetto di intervento al fine di salvaguardare il rispetto della autonomia e della libertà di iniziativa di ciascuno di essi, che sottoscriverà singolarmente l'accordo di collaborazione/convenzione, ferma restando la necessità di coordinare le diverse azioni.

L'accordo di collaborazione/convenzione può prevedere la possibilità di riapertura della coprogettazione, allorquando si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere il progetto definito in esito alla co-progettazione, incrementando le attività previste, integrando gli aspetti eventualmente palesatesi lacunosi e affrontando imprevisti e criticità esecutive emerse.

Tenuto conto delle attività da svolgere e dell'impegno economico richiesto agli ETS partner, anche in merito alle risorse umane impegnate in attività di co-progettazione, l'Amministrazione può concedere un acconto iniziale in misura non superiore al 50% del contributo riconosciuto su base annuale e potrà procedere all'erogazione di acconti successivi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione, secondo quanto previsto dall'Avviso e/o dalla convenzione. Nella relativa quantificazione si tiene conto anche del valore di utilizzo degli eventuali beni patrimoniali messi a disposizione, sulla base di una perizia di stima o comunque di adeguata valutazione tecnica da parte dei competenti uffici comunali.

La messa a disposizione di un immobile pubblico, anche gratuita, costituisce forma di compartecipazione comunale alla realizzazione del progetto commisurata al valore d'uso dell'immobile stesso.

Le risorse pubbliche economiche e/o patrimoniali, in ragione del rapporto di collaborazione privo di natura sinallagmatica che si attiva tra il Comune di Bergamo e gli ETS, sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall'art. 12 della L. n. 241/1990.

ART. 9 ACCREDITAMENTO

L'accREDITAMENTO delle strutture a ciclo residenziale o semi-residenziale, nonché degli ETS può costituire:

- uno strumento per l'individuazione degli ETS chiamati ad attuare gli interventi ed i servizi di interesse generale ai sensi della L. n. 328/2000 per i servizi socio-assistenziali e del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. per i servizi socio-sanitari;
- uno strumento per l'individuazione degli ETS con cui attivare la co-progettazione ai sensi dell'art. 55, comma 4, CTS.

L'individuazione degli ETS con cui attivare il partenariato avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico contenente gli elementi essenziali previsti all'art. 8 CO-PROGETTAZIONE. La procedura di accREDITAMENTO si conclude con l'istituzione di un elenco o albo a cui attingere, sempre aperto all'ingresso di nuovi soggetti in possesso dei requisiti previsti nell'Avviso.

I reciproci rapporti fra il Comune di Bergamo e gli ETS accREDITATI sono regolati da apposito Patto di accREDITAMENTO o Accordo, avente una durata determinata, rinnovabile.

L'accreditamento è, di norma, a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di sospensione e decadenza dall'iscrizione al corrispondente Albo secondo le regole determinate nell'Avviso.

ART. 10 CONVENZIONI

In attuazione dell'art. 56 del CTS, il Comune di Bergamo può sottoscrivere con le OdV e le APS, iscritte nel RUNTS, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, da valutare non solo sulla base di criteri di mera convenienza economica, ma anche con riferimento ai maggiori benefici conseguibili per la collettività, e se coerenti con la natura e la complessità degli interventi e dei servizi, tenuto conto della co-programmazione.

Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle OdV e delle APS con cui addivenire alla sottoscrizione delle convenzioni avviene nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante apposite procedure comparative riservate alle medesime.

Gli avvisi pubblicati dal Comune stabiliscono i requisiti che devono essere posseduti dalle Organizzazioni in termini di struttura, attività svolta, finalità perseguite, numero di aderenti, risorse a disposizione e capacità tecnico-professionale, intesa come concreta capacità di realizzare l'attività oggetto di convenzione.

Le convenzioni disciplinano i rapporti reciproci tra il Comune e le OdV/APS, avendo riguardo, in particolare:

- alla durata del rapporto convenzionale;
- al contenuto e alle modalità dell'intervento dei volontari, che non deve essere sostitutivo del lavoro retribuito;
- al numero e all'eventuale competenza richiesta alle persone volontarie da impegnare nelle attività oggetto di convenzione;
- alla formazione delle persone volontarie da impegnare nelle attività oggetto di convenzione,
- alle coperture assicurative richieste alle OdV/APS;
- alle modalità di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché alle modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio della effettività delle stesse.

Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine le proposte devono descrivere gli elementi progettuali dell'intervento proposto, pena l'irricevibilità delle stesse. Il Comune di Bergamo è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.

È fatta salva la possibilità di stipulare con le cooperative sociali ex art. 1 lett. B della L. n. 381/91 le convenzioni nei casi previste dell'art. 5 della L. n. 381/1991 per favorire l'inserimento lavorativo e l'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della medesima L. n. 381/91.

ART. 11 VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE

L'Amministrazione prevede di norma l'utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi della vigente normativa.

Il Comune, in ogni caso, nei propri atti può indicare la metodologia da utilizzarsi per la VIS, i relativi indicatori e le modalità di verifica, valutazione e misurazione.

Il Comune e gli ETS interessati comunicano gli esiti della valutazione e della misurazione dell'impatto conseguente alle attività di interesse generale svolte.

Gli accordi di collaborazione o le convenzioni indicano le modalità di riparto dei costi della VIS tra l'Amministrazione e gli ETS.

ART. 12 RENDICONTAZIONE

Il Comune, in applicazione del CTS, nell'ambito degli accordi di collaborazione - convenzioni e comunque prima dell'avvio delle attività, indica nei propri atti le modalità di rendicontazione, anche prevedendo appositi format resi conoscibili agli ETS, delle attività svolte, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate, in applicazione dei principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità e semplificazione, nonché al fine di erogare il contributo.

La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati dell'attività co-progettata o oggetto della convenzione, in termini qualitativi e quantitativi, anche grazie all'utilizzo di tabelle e grafici, relazioni illustrative delle attività svolte e dei costi sostenuti e per dimostrare il corretto ed efficace impiego della totalità delle risorse (personale, strumentali, volontarie) messe a disposizione dal Comune e dagli ETS partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o, in relazione alla durata ed agli importi, anche rendicontazioni periodiche, le cui modalità sono definite nell'Avviso, anche in relazione alla previsione di verifiche di conformità dell'attività svolta.

Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla partecipazione a bandi o avvisi di soggetti terzi oppure disciplinate da una normativa speciale, si applicano le regole specifiche ivi previste.

Nel caso di riscontrata difformità fra attività svolte e attività previste dal progetto, il Comune adotterà gli atti conseguenti.

ART 13 MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Comune, nell'ambito del singolo procedimento, stabilisce nell'accordo di collaborazione - convenzione le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali, anche ai fini della semplificazione e di digitalizzazione delle modalità di attestazione delle spese sostenute.

In particolare, l'Avviso e il successivo accordo di collaborazione - convenzione disciplinano le forme di verifica delle attività e di controllo della qualità, nonché il relativo regime sanzionatorio.

In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo con l'Ente Locale, gli ETS, singoli e associati, possono prevedere sistemi di auto-monitoraggio e di auto-controllo e possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale nell'ambito della procedura di co-progettazione.

Gli atti del Comune danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione.

ART. 14

USO E VALORIZZAZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI PUBBLICI DA PARTE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Ferma restando la vigente regolamentazione comunale in materia di concessione di beni mobili e immobili pubblici, le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di interesse generale svolte da ETS ai sensi degli articoli precedenti mediante l'uso e/o la valorizzazione di beni mobili e immobili, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, non utilizzati per finalità istituzionali, prevedendo altresì, per concorrere al finanziamento del progetto di valorizzazione, la possibilità di approvare contributi in conto capitale del Comune per la rigenerazione/riqualificazione degli stessi immobili pubblici messi a disposizione.

La messa a disposizione di un immobile pubblico contribuisce alla compartecipazione del Comune di Bergamo alla realizzazione del progetto in misura pari al valore d'uso dell'immobile stesso, risultante da apposita perizia di stima.

Gli immobili pubblici messi a disposizione dal Comune di Bergamo possono formare oggetto di interventi di rigenerazione/riqualificazione da parte degli ETS nell'ambito di procedimenti di co-progettazione.

In tal caso, si applicano i seguenti principi di carattere generale:

- l'operatore economico/gli operatori economici incaricati dell'esecuzione degli interventi necessari per la rigenerazione/riqualificazione degli immobili pubblici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e seguenti del D. Lgs. n. 36/2023 e devono realizzare gli interventi avvalendosi di operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di qualificazione e di capacità tecnico-professionale prescritti dal D. Lgs. n. 36/2023 per l'esecuzione di lavori pubblici; le imprese qualificate all'uopo individuate saranno selezionate dall'ETS ispirandosi ai principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023, tenendo conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica e previa verifica del puntuale assolvimento degli oneri di natura contributiva/fiscale oltre che alla verifica delle informazioni antimafia;
- salvo diverso accordo, è a carico dell'ETS la progettazione, che deve essere coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di realizzazione di lavori pubblici. Il progetto esecutivo deve essere preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale;
- è a carico dell'ETS l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, titoli abilitativi e atti di assenso comunque denominati necessari per l'esecuzione degli interventi, prima dell'inizio dei lavori, pena decadenza dall'assegnazione dell'immobile;
- la realizzazione delle opere è a carico dell'ETS che, sotto propria specifica responsabilità e nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni vigenti, salvo diverso accordo assume direttamente a suo carico ogni onere e spesa relativo alle opere di recupero, restauro, manutenzione, ristrutturazione previste dal Progetto esecutivo;

- l'ETS si obbliga a consentire l'accesso al cantiere ai funzionari comunali incaricati e si obbliga a trasmettere con cadenza periodica rendiconti e stati di avanzamento per consentire i dovuti controlli, anche di natura contabile, da parte dell'Ente;
- il collaudo dei lavori, da effettuarsi da professionisti abilitati aventi il gradimento del Comune di Bergamo, così come le spese di natura catastale sono a carico dell'ETS, salvo diverso accordo con l'Amministrazione;
- le opere eseguite sull'immobile saranno acquisite al patrimonio immobiliare senza che l'ETS possa avanzare alcuna richiesta di rimborso, compenso o rimodulazione del canone, salvo diverso accordo con l'Amministrazione;
- a garanzia del rispetto degli obblighi assunti con specifico riferimento agli immobili pubblici, agli ETS è richiesta la presentazione di apposita garanzia adeguata e proporzionata all'importo stimato degli interventi previsti, salvo diverso accordo con l'Amministrazione.

ART. 15

PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DI BENI SU INIZIATIVA DEL PRIVATO SOCIALE

Fermo quanto previsto dal CTS e dal regolamento comunale in materia, in relazione al procedimento di affidamento in comodato/concessione di beni pubblici ad iniziativa privata, la richiesta, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la descrizione del soggetto proponente, con particolare riguardo alla qualifica di Ente del Terzo Settore e al possesso dell'esperienza qualificata, sia in rapporto alle attività di interesse generale che si intendono svolgere, che della sostenibilità della proposta progettuale;
- b) la descrizione della proposta progettuale, comprensiva del contesto di riferimento, della sostenibilità della stessa, con particolare riguardo alla durata della concessione dell'immobile e degli eventuali investimenti previsti;
- c) la previsione di eventuale ricorso alla VIS;
- d) allegati descrittivi della proposta.

Il Comune, all'esito della positiva verifica di regolarità formale della proposta progettuale e fatta salva la possibilità di richiedere le integrazioni ritenute necessarie, attiva l'istruttoria della proposta sia sotto il profilo della sostenibilità tecnico-amministrativa-economica che di coerenza con gli indirizzi dell'ente.

Qualora la proposta venga accolta, il Comune pubblica un Avviso nel quale indica i seguenti elementi minimi:

- a) termine e modalità per chiedere copia della proposta progettuale valutata positivamente, nonché previsione dell'impegno alla riservatezza e del rispetto della proprietà intellettuale;
- b) durata della pubblicazione e termine per la presentazione di eventuali proposte progettuali alternative e/o migliorative rispetto alla proposta valutata positivamente;
- c) criteri di valutazione delle proposte in caso di comparazione;
- d) conclusione della procedura;
- e) allegati all'Avviso, con particolare riferimento allo schema di concessione.

Il Comune pubblica il provvedimento di conclusione della procedura nel rispetto della disciplina vigente in materia di trasparenza e di pubblicità.

ART. 16
FORME SPECIALI DI PARTENARIATO IN FUNZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 36/2023, per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della nazione il Comune di Bergamo può attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati ivi inclusi gli Enti del terzo settore, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche attraverso le procedure previste dal presente Regolamento, con oneri economici esclusivi a carico dei soggetti privati la realizzazione degli interventi e/ la gestione delle attività di servizio dirette a valorizzare i beni del patrimonio culturale anche per destinarlo a scopi sociali, fatte salve forme di compartecipazione/contribuzione economica da parte del Comune di Bergamo se compatibile con le risorse disponibili e con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

ART 17
ACCESSO AGLI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PUBBLICO

Il Comune di Bergamo, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, garantisce l'accesso alle varie forme di finanziamento pubblico, in attuazione a quanto previsto dal CTS, alla luce di quanto emerso dalle attività di co-programmazione, ove svolte, ed anche al fine di promuovere l'addizionalità di risorse pubbliche e del privato sociale.

ART. 18
RACCOLTA FONDI

Il Comune di Bergamo, al fine di sostenere e promuovere il ruolo attivo degli ETS nello svolgimento delle attività di interesse generale, promuove la cultura del dono e della raccolta fondi, nel rispetto della disciplina vigente.

ART. 19
ART BONUS

Il Comune di Bergamo promuove l'utilizzo della disciplina vigente in materia di *art-bonus* anche al fine di favorire l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS per lo svolgimento di attività di interesse generale, tenendo conto di quanto risultante dalle attività di co-programmazione, ove svolte.

ART. 20
CONTRIBUTI STRAORDINARI

Oltre alla ipotesi di contributi ordinari, disciplinata dal regolamento comunale n. 63, il Comune può procedere alla erogazione di contributi straordinari diretti ad intervenire in situazione specifiche per sostenere gli ETS.

In questi casi, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 07.08.1990, la Giunta comunale definirà, in via preventiva, i criteri di erogazione, gli obblighi di trasparenza e gli elementi essenziali dell'avviso.